

ESTRATTO
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/01
versione n.1,
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 01/12/2010

DEFINIZIONI

“ISI PLAST” o “Società”: “ISI PLAST S.p.A.”, con sede legale in Correggio, Via Modena 46

“Attività a rischio”: le attività di ISI PLAST S.p.A. esposte al rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto.

“Decreto”: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

“Destinatari”: coloro ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, cui verrà consegnata una copia dello stesso o un suo estratto.

“Dipendenti”: le persone fisiche che non rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente e che sono legate a ISI PLAST S.p.A. da un rapporto di lavoro subordinato.

“Modello”: il Modello di organizzazione , gestione e controllo, previsto dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01.

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

“Organi sociali”: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ISI PLAST S.p.A., nonché i relativi membri.

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, ai sensi del quale (artt. 357, 358 e 359 c.p.), rientrano in tale categoria: i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.

“Reati” le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successive modifiche ed integrazioni.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

Con l'emanazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Legislatore ha parzialmente attuato la Legge delega n. 300/2000, che, a sua volta, ha recepito normative sopranazionali quali la Convenzione del 26 maggio 1997 (relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 relativa alla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Detto Decreto (come integrato dal D.M. n. 201 del 2003 e da successive modifiche ed integrazioni) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità di persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, semplicemente "enti" o, al singolare, "ente"), per attività illecita derivante dalla commissione di alcuni reati, posti in essere a vantaggio e/o nell'interesse dell'ente, da parte di:

- persone fisiche poste in posizione apicale;
- persone fisiche sottoposte all'altrui direzione e controllo.

Ciò significa che, in caso di commissione di uno o più reati espressamente previsti dalla legge ad opera di un soggetto appartenente al vertice aziendale ovvero di un sottoposto, alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'ente, se dalla commissione del reato o dei reati l'ente abbia tratto un vantaggio o un interesse.

La responsabilità dell'ente è, invece, esclusa, se la persona fisica ha commesso il reato ad esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

L'ente è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio o con il fondo comune e la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

1.2 I soggetti destinatari

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto, la normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti si applica a:

- Enti dotati di personalità giuridica, quali, a titolo esemplificativo, S.p.a., S.r.l., SapA, Cooperative, Associazioni riconosciute, Fondazioni, altri enti privati e pubblici economici.
- Società e associazioni anche prive di personalità giuridica, quali, a titolo esemplificativo, S.n.c. e S.a.s. anche irregolari, Associazioni non riconosciute.

Restano, invece, esclusi dalla soggezione alla normativa in esame:

- ✓ le imprese individuali (sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, *Cass.*, 22.04.2004, n. 18941);
- ✓ lo Stato;
- ✓ le Regioni;
- ✓ le Province;
- ✓ i Comuni;
- ✓ altri enti pubblici non economici;
- ✓ partiti politici;
- ✓ sindacati.

1.3 Le fattispecie di reato (i c.d. “reati presupposto”)

L'insorgenza della responsabilità in capo all'ente non è conseguente alla commissione di qualsiasi reato, bensì di quelli esclusivamente previsti dalla legge.

Allo stato, i c.d. “reati presupposto” sono i seguenti:

a. Reati contro la pubblica Amministrazione

- malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.).

b. Reati contro il patrimonio

- truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

c. Reati contro la fede pubblica

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

d. Reati societari

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.).

e. Reati di terrorismo

- tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

f. Reati contro o nei rapporti con la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater n.1 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis co. 1-2, c.p.).

g. Reati finanziari

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Tuf e art. 187-bis Tuf);
- manipolazione del mercato (art. 185 Tuf e art. 187-ter Tuf).

h. Reati transnazionali

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter);

- contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. 43/73);
- associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 309/90);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- reati connessi al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/98);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, *escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona* (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5)c.p.p.)

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

i. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni gravi e gravissime (art.590 c.p.).

l. Reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego

- ricettazione (art.648 c.p.);
- riciclaggio (art.648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.).

m. Reati informatici

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art..615 ter c.p.);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 quinquies c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491 bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Si segnala, infine, che, mentre era in corso la realizzazione del presente Modello, la L.94/2009, entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'art.24-ter riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i **delitti di criminalità organizzata**; successivamente la L. n.99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha inserito il nuovo art. 25-bis.1., riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per **delitti contro l'industria e il commercio**, e introdotto il nuovo art.25-novies, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti in materia di **violazione del diritto d'autore** e per il delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

1.4 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La principale finalità dell'apparato sanzionatorio e dei suoi peculiari criteri commisurativi è di rendere diseconomiche condotte che perseguano o accettino il rischio della commissione di reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e 11 del Decreto)

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;

- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,22 ed un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

1.4.2 Le sanzioni interdittive (artt. 9, comma 2 e 13 del Decreto)

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima, quali:

- in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- in caso di profitto di rilevante entità;
- in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Al contrario, nei casi di profitto di irrilevante entità e di reato commesso nel prevalente interesse del soggetto-reo, le sanzioni interdittive non trovano applicazione.

1.4.3 La confisca

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.4.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 L'efficace attuazione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità

Un aspetto fondamentale delineato dal Decreto è l'innovativo concetto – per la realtà italiana – di Modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire i reati elencati nel precedente paragrafo 1.3.

L'importanza di detto documento è notevole, se si considera che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, l'ente non incorre in responsabilità se, tra l'altro, *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

In pratica, il Legislatore ha inteso legare la responsabilità dell'ente alla mancata osservanza di regole di organizzazione, previamente definite, la cui corretta applicazione consente di minimizzare il rischio di commissione del reato; di conseguenza, l'adozione del Modello, pur non essendo imposta *ex lege*, è di indubbia utilità nel prevenire la commissione di reati, nonché la loro reiterazione.

A ciò aggiungasi, inoltre, che il Modello può spiegare la propria efficacia, anche se introdotto successivamente alla commissione del reato. Al riguardo:

- nel caso in cui il reato sia già stato commesso ed il Modello non ancora predisposto, se il Modello viene adottato prima del dibattimento di primo grado, lo stesso può concorrere ad evitare all'ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b), nonché una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, comma 2, lett. b, e comma 3);
- l'adozione del Modello può avvenire anche a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive *ex art. 78*; a patto che, oltre alla concorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 17, se ne documenti l'adozione entro 20 giorni dalla notifica della sentenza.

In definitiva, l'adozione di un Modello, preventiva o successiva alla commissione di un reato da parte della Società, può avere ripercussioni sia sull'*an* (cioè sulla concreta applicazione), che sulla natura (cioè sulla tipologia) stessa delle sanzioni.

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ISI PLAST S.p.A.

2.1 L'oggetto Sociale di ISI PLAST

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- A) industria per la realizzazione e lo stampaggio di imballaggi, lavorazioni e manufatti in materie plastiche ed affini per l'industria, l'artigianato, l'agricoltura, l'edilizia, i servizi e il consumo;
- B) trasformazione di beni così come descritti ai precedenti punti;
- C) commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di beni così descritti ai precedenti punti;
- D) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non come attività principale né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, joint venture, società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, gruppi europei di interesse economico. La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico. La società può altresì esercitare il coordinamento e il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria.

2.2 L'Assemblea

L'assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge (artt. 2364 e 2365 del codice civile).

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo.

2.3 L'Organo Amministrativo

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 membri ad un massimo di 7 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o se richiesto da un Amministratore o dal Collegio Sindacale.

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio al presidente del consiglio di amministrazione; nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

2.4 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, composto da tre membri e di due membri supplenti, si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Il Consiglio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il controllo contabile è esercitato a scelta dell'assemblea da un revisore contabile, da una società di revisione o dal collegio sindacale.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ISI PLAST S.p.A.

3.1 Gli obiettivi perseguiti da ISI PLAST S.p.A. con l'adozione del Modello

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 231/01, ISI PLAST ha deciso di dotarsi di un proprio Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto; in particolare, la Società ha deliberato di predisporre un documento contenente un insieme coerente di regole, procedure, disposizioni, che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell'ente e sulla sua modalità di rapportarsi all'interno e con i terzi.

Come anticipato, l'adozione del Modello non è obbligatoria; la scelta di ISI PLAST è, tuttavia, fondata sulla convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello non rilevi solo in virtù della possibilità di esonero dalla responsabilità dell'ente, ma migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema societario, determinando, altresì, una maggiore competitività rispetto ai concorrenti.

3.2 Le fasi di realizzazione del Modello

Nel corso della realizzazione del proprio Modello, ISI PLAST ha svolto un'intensa attività, articolata nelle fasi di seguito descritte.

3.2.1 Raccolta e analisi della documentazione

Nel corso di tale fase, ISI PLAST si è concentrata preliminarmente nella raccolta e nell'analisi, in particolare, della seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- organigramma;
- deleghe e procure;
- regolamenti operativi e procedure.

Tale documentazione costituisce la piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società.

3.2.2 Identificazione delle attività a rischio

Tale attività è stata attuata attraverso l'analisi della struttura aziendale, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ciascuna ipotesi di reato indicata dalla legge.

Al fine di poter identificare le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono state condotte interviste dirette ai responsabili di ciascuna singola area aziendale ed i risultati delle interviste sono stati verbalizzati.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di profili di rischio di commissione di alcune ipotesi di reato.

3.2.3 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Tale attività ha avuto lo scopo di individuare, tramite interviste dirette ai responsabili delle aree aziendali a rischio, le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato. Anche il risultato di tale attività è stato documentato in specifiche schede.

3.2.4 Gap analysis

In seguito all'identificazione ed all'analisi dei presidi al rischio già presenti, ISI PLAST si è concentrata proprio sul confronto tra la situazione di rischio e detti presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

3.2.5 Definizione dei protocolli

All'individuazione delle aree aziendali effettivamente a rischio, ha fatto seguito, per ciascuna di esse, la definizione di un protocollo di decisione contenente la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli hanno il compito di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

3.2.6 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale

Nell'ultima fase, l'attività di ISI PLAST si è concentrata nella redazione del Modello di organizzazione e gestione.

3.3 La Struttura del Modello

Il Modello adottato da ISI PLAST è composto da due Parti: Parte generale e Parte speciale.

Nella Parte generale vengono illustrati le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/01, l'organizzazione della Società, gli obiettivi perseguiti da ISI PLAST con l'adozione del Modello, le fasi di realizzazione del Modello, la diffusione del Modello, la formazione e l'informazione sullo stesso, il sistema disciplinare e sanzionatorio e le caratteristiche e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

La Parte speciale è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- ✓ Sezione 1 - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio;
- ✓ Sezione 2 - Reati societari;
- ✓ Sezione 3 – Reati commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene a salute sul lavoro

Dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, infatti, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, di terrorismo, contro la personalità individuale e la vita e l'incolumità individuale, finanziari, transnazionali e informatici, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In un successivo momento la Società verificherà la sussistenza o meno della possibilità di commissione di uno o più reati introdotti dalle norme entrate in vigore nel mese di agosto 2009 ed evidenziate nel precedente paragrafo §1.3.

3.4 La Finalità del Modello

La finalità del presente documento si riscontra nella chiara convinzione di ISI PLAST in merito alla stessa funzione del Modello. La Società è ferma nel ritenere che un idoneo Modello di organizzazione e gestione possa sensibilizzare tutti i dipendenti e collaboratori in genere all'adozione di comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività, in modo tale da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto o la loro reiterazione.

In particolare, la finalità del Modello è quella di:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla stessa Società nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;

- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira;
- informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti e i partner della Società della portata della normativa, nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da ISI PLAST ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui quest'ultima si ispira;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i Partner della Società che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societaria cui ISI PLAST si ispira.
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i partner della Società delle gravose sanzioni amministrative applicabili a ISI PLAST nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali, mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

3.5 L'adozione del Modello e le successive modifiche

ISI PLAST ha adottato il Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'organo dirigente, oltre che dell'adozione è, altresì, incaricato dell'efficace attuazione del Modello; vale a dire che dovrà provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni del Modello, sentito il parere dell'OdV, il quale può altresì suggerire eventuali varianti migliorative alle quali giunge nell'espletamento della propria attività.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere con delibera all'aggiornamento del Modello in caso di:

- a) variazioni legislative;
- b) sviluppo di nuove attività di ISI PLAST, le quali dovranno essere preventivamente mappate e, se ritenute a rischio, regolamentate per mezzo di apposite procedure;
- c) cambiamento di regole di comportamento e/o procedure;
- d) modifica di funzioni e poteri dell'OdV;
- e) mutamenti nel sistema sanzionatorio.

4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

4.1 La diffusione del Modello

ISI PLAST si occuperà della diffusione del presente Modello attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale.

4.2 La formazione del personale

Al fine di perseguire un'idonea sensibilizzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ISI PLAST, sotto il controllo dell'OdV, si occuperà della formazione nel seguente modo:

- la formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione;
- tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione;
- la partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello;
- la formazione deve fornire informazioni in merito al quadro normativo di riferimento (D.Lgs 231/2001) e al Modello adottato dalla Società;
- della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione;
- la pianificazione della formazione deve prevedere sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

4.3 L'informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner

ISI PLAST si dovrà attivare per la promozione del Modello anche nei confronti di collaboratori esterni, consulenti e partner, che operano a vario titolo nell'interesse della Società, ai quali dovrà essere, altresì, distribuito il Modello o un estratto dello stesso.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

Elemento essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte per la prevenzione dei reati di cui al Decreto e in genere, delle procedure interne previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito dell'eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta prescritte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illiceità o meno della condotta tenuta.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

La violazione delle specifiche regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti di ISI PLAST, costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori in relazione alla entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali

normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL INDUSTRIA GOMMA E PLASTICA, e precisamente:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
4. sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

I comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello, unitamente alle misure sanzionatorie applicabili, sono di seguito elencati, in ordine di gravità crescente:

1. incorre nella misura sanzionatoria di più live entità, vale a dire il **richiamo verbale**, il dipendente che violi una delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di una delle attività a rischio, uno o più comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
2. incorre nella misura sanzionatoria dell'**ammonizione scritta** il dipendente in caso di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. incorre nella misura sanzionatoria più grave, vale a dire la **multa in misura non eccedente l'importo di 3 (tre) ore della normale retribuzione**, il dipendente che violi una delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di una delle attività a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
4. incorre nella misura sanzionatoria ancora più grave, vale a dire la **sospensione dal lavoro fino a 3 (tre) giorni** il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività a rischio, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
5. incorre nella sanzione del **licenziamento disciplinare senza preavviso**, il dipendente che adotti, nell'espletamento di attività a rischio, comportamenti palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.3 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti dalla stessa applicato.

5.4 Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti e partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, consulenti o partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

5.5 Le sanzioni nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In caso di violazione, da parte di qualsivoglia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale delle procedure, delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente sia l'intero Consiglio di Amministrazione sia l'intero Collegio Sindacale, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti per l'applicazione delle idonee misure di legge.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1 Individuazione dell'OdV

L'art. 6 del Decreto individua un'esimente dalla responsabilità della Società se, ai sensi del medesimo art. 6, lett. b), *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

ISI PLAST, in ottemperanza al suddetto principio, ha optato per la formazione di un organo a composizione collegiale, costituito da almeno due membri ed attualmente composto da:

1. Prof. Avv. Massimo Lanotte
2. Dott. Andrea Sassi
3. Sig. Federico Spaggiari

Nell'espletamento della propria attività, i componenti dell'OdV potranno avvalersi della collaborazione e del supporto di altre funzioni interne, che di volta in volta si rendano necessarie, nonché di specifiche professionalità di consulenti esterni.

Da un punto di vista maggiormente operativo, si sottolinea che l'OdV è dotato di un proprio regolamento, nel rispetto del quale dovrà provvedere all'espletamento delle proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione di Isi Plast nomina, di volta in volta, i membri dell'OdV con delibera opportunamente motivata; sull'organo decisionale incombe, altresì, la costante vigilanza sull'operato dell'OdV, nonché sulla permanenza dei requisiti soggettivi che hanno consentito la nomina dei suoi membri.

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni dalla nomina e potranno essere revocati, sempre dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) perdita dei requisiti soggettivi che ne hanno determinato la nomina;
- b) negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle attività loro affidate, nonché mancanza di buona fede;
- c) qualsivoglia ulteriore giusta causa.

6.2 I requisiti soggettivi dell'OdV e le cause di incompatibilità

Nella scelta dei vari componenti dell'OdV, Isi Plast dovrà sempre avere riguardo ai seguenti fondamentali requisiti soggettivi:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve subire alcun condizionamento nell'espletamento di ogni sua attività, dal momento della nomina al concreto funzionamento quotidiano, né deve essere dotato di compiti operativi, che andrebbero a compromettere l'obiettività di giudizio al momento della verifica del comportamento dei soggetti interni/esterni all'ente. L'OdV è, inoltre, collocato in completa posizione gerarchica, al fine di evitare qualsiasi tipo di soggezione nei confronti della Società, che, inevitabilmente, ne minerebbe l'indipendenza; in particolare, l'OdV di Isi Plast dipende esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, ai quali si rapporta per ciò che concerne il suo operato.
- **Professionalità ed onorabilità:** intesi innanzitutto come bagaglio di strumenti e tecniche di natura giuridica, aziendalista e di organizzazione, di cui l'OdV nel suo complesso deve essere dotato per svolgere al meglio l'attività ispettiva e di vigilanza. L'Organismo, oltre che capace, dovrà poi essere affidabile e, di conseguenza, costituito da membri onorabili e lontani da ogni posizione di conflittualità.
- **Continuità di azione:** che può essere garantita solo mediante la presenza di un organismo che si dedichi in maniera continuativa alla vigilanza del Modello, al fine di garantirne sempre la massima efficacia, senza tuttavia che, misure quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni ed eventuali relazioni periodiche diventino, spunti per una mera burocratizzazione delle attività dell'OdV.

In sede di nomina, i componenti dell'OdV dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione attestante l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità. In particolare, i componenti dell'OdV:

- a) non devono essere componenti del Consiglio di Amministrazione di Isi Plast, né direttori generali dell'ente o della Società di revisione o revisori da questa incaricati;
- b) non devono avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con componenti del Consiglio di Amministrazione di Isi Plast, direttori generali dell'ente o della Società di revisione o con revisori incaricati dalla Società di revisione, né avere dette relazioni tra loro;
- c) non devono avere alcun conflitto di interesse con l'ente, che potrebbe pregiudicare l'indipendenza del proprio operato;
- d) non devono aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- e) non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, in quanto persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di mafia;
- f) non devono essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a:
 - ✓ pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
 - ✓ pena detentiva per aver commesso uno dei reati di cui al precedente paragrafo §1.3;

- g) non devono aver avuto sentenza di patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal precedente paragrafo.

6.3 Le funzioni e i poteri dell'OdV

L'OdV dovrà essere dotato di tutti i poteri necessari all'efficace svolgimento delle attività di:

- a) vigilanza sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- b) vigilanza sul funzionamento del Modello, accompagnata dalla verifica, nel tempo, della reale idoneità del medesimo a prevenire i reati elencati al precedente paragrafo
- a) cura dell'aggiornamento del Modello in caso di integrazione e/o modifica della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, evoluzione del mercato di riferimento o creazione di nuovi settori di attività di Isi Plast.

I membri dell'OdV, al fine di poter adempiere nel miglior modo a tutti i sopracitati doveri, nonché svolgere indipendentemente i loro compiti, dovranno essere dotati di:

- a) specifici poteri di iniziativa e controllo che permettano l'accesso, senza alcun tipo di restrizione, alla totalità di informazioni e documenti aziendali. Al riguardo, si precisa che il ricorso a detti poteri, da parte dell'OdV, dovrà avvenire nei limiti dei compiti e delle funzioni che gli sono attribuiti;
- b) adeguate risorse finanziarie, al riguardo, l'OdV dovrà essere dotato di un budget messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
- c) supporto e collaborazione da parte delle varie strutture aziendali.

6.4 I flussi informativi verso l'OdV

Tutti i soggetti facenti parte dell'organico aziendale e i collaboratori esterni, consulenti e partner sono tenuti a segnalare all'OdV qualsivoglia circostanza che potrebbe determinare l'insorgenza della responsabilità di Isi Plast ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, le informazioni e i relativi flussi verso l'OdV sono identificati nel seguente modo:

- informazioni su base periodica, aventi ad oggetto:
 - a) verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nuove procedure formalizzate;
 - c) relazioni del Collegio Sindacale;
 - d) nuove circolari e Ordini di Servizio emanati dalla Società;
 - e) le schede "riepilogo incontri con la Pubblica Amministrazione";
 - f) eventuali criticità emerse in occasione di verifiche ispettive;
 - g) relazioni in merito agli sviluppi delle attività ispettive;
 - h) le schede "evidenza" relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - i) le schede "valutazione offerte e gare d'appalto";
 - j) check-list dei dati contabili;
- Informazioni su base occasionale, aventi ad oggetto tutte le informazioni utili concernenti il Decreto e l'attuazione del Modello di Isi Plast ed ottenute in via diretta, vale a dire tramite test di verifica sull'osservanza delle procedure.
- Informazioni su base occasionale, vale a dire ogni segnalazione o "denuncia" spontanea proveniente da dipendenti o soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti e partner di

Isi Plast) ed aventi ad oggetto qualsivoglia informazione relativa all'applicazione del Decreto, all'efficacia del Modello nel suo complesso o ad eventuali rischi esistenti. Ogni segnalazione, anche anonima, dovrà avvenire in forma scritta e, a tal fine, viene creata un'apposita casella di posta elettronica (odv@isiplast.it), alla quale i sopracitati soggetti potranno indirizzare le proprie segnalazioni. Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, alla sede legale della Società, corrente in Correggio, via Modena 46. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad un'indagine interna. Resta inteso che l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV, infine, dovrà essere informato in merito al sistema delle deleghe adottato da Isi Plast, comprese ogni successiva modifica intervenuta rispetto alla documentazione in suo possesso.

6.5 I flussi informativi dall'OdV: l'attività di reporting verso il vertice aziendale

L'OdV è tenuto ad informare periodicamente il vertice aziendale in merito all'espletamento della propria attività.

In particolare l'OdV deve:

- immediatamente riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione le segnalazioni c.d. urgenti ricevute e l'accertamento di eventuali profili di rischio di commissione di reato rilevante;
- annualmente sottoporre un report al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per ciò che concerne l'attività svolta.

In ogni caso, resta salvo l'obbligo dell'OdV di riferire al Presidente di Isi Plast, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta.